



Ufficio Esami di Stato

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, oggi denominato Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi del Decreto Legislativo 30.07.1999 n. 300;
- VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2020, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’Università e della ricerca*”, in particolare l’art.1 con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592;
- VISTO il regolamento approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269;
- VISTO l’ordinamento didattico universitario approvato con Regio Decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, disciplinando gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista e veterinario;
- VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista e veterinario;
- CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3, 8, 9 della citata Legge n. 1378/1956 e degli artt. 1, 2, 20 del citato D.M. 9.9.1957 e successive modifiche e/o integrazioni, la materia degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni rientra nell’esclusiva competenza del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, a cui, peraltro, conseguentemente compete il rilascio dei relativi titoli professionali; e che, quindi, le Università risultano soltanto essere le sedi di svolgimento di detti esami, per le quali operazioni il Rettore agisce in virtù di delega dello stesso Ministro;
- VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante “*Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra*”;
- VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “*Ordinamento della professione di tecnologo alimentare*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante “*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare*”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n.509 e successive modifiche e integrazioni, concernente “*Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004 n. 270 concernente “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;



-VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, recante *”Determinazione delle classi delle lauree magistrali”*;

-VISTO il Decreto interministeriale 9 luglio 2009 relativo alla *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”*;

-VISTA la legge 8 novembre 2021, n.163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;

-VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, avente ad oggetto *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, convertito con modifiche dalla L. 6 giugno 2020, n.41, e in particolare l'art.6, commi 1 e 2, a tenore del quale:

“1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite.....l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328....

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”;

-VISTI il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n.38, con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n.57, e 24 settembre 2020, n.661, con cui, in attuazione del citato decreto legge n.22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell'esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;

-VISTO il decreto legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, e in particolare l'art.6, comma 8, ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui all'art.6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”*;

- VISTI le Ordinanze Ministeriali 21 gennaio 2021 nn.63,64,65 con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l'anno 2021, e il decreto ministeriale 26 febbraio 2021, n.238, con cui, in attuazione del citato decreto legge n.22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei predetti esami;

-VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n.221, in particolare l'art.1, secondo cui *“lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*;

-VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, e in particolare l'art.6, comma 4, con cui sono state pro-



gate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'art.6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n.22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 5 maggio 2022 n.443 di indizione, per l'anno 2022, della prima e seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate, con cui, adottando per la prima e la seconda sessione dei suindicati esami di Stato le stesse modalità stabilite dai citati decreti ministeriali per gli anni 2020 e 2021, si dispone all'art.8, comma 1, che *"in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni...sono costituite da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza"* e, al comma 3, che *"in deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedano, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare per l'anno 2022."*

- VISTI gli artt.7 e 8, comma 3, della suindicata Ordinanza Ministeriale 5 maggio 2022 n.443, con i quali sono previsti, rispettivamente, che *"l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, farmacista e veterinario è conseguita previo superamento dei relativi esami di Stato in modalità semplificata che saranno definiti dai decreti interministeriali attuativi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n.163"* e che, in riferimento alla nomina delle commissioni esaminatrici, *"si applicano le disposizioni che saranno previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n.163"*;

DECRETA

Art. 1 – Richiamo delle disposizioni normative.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II è sede degli esami di Stato dell'anno 2022 per l'abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001 di seguito elencate:

- Farmacista
- Odontoiatra
- Tecnologo Alimentare
- Veterinario

Il presente decreto costituisce atto meramente confermativo della regolamentazione contenuta nei seguenti decreti D.M. 9.9.1957, D.M. 3.12.1985, D.P.R. n.470/1997, nella legge 25 febbraio 2022 n.15 e nell'Ordinanza Ministeriale n.443 del 5 maggio 2022 ed è emanato ai soli fini informativi degli interessati.

Art. 2 – Requisiti di ammissione.



Per l'ammissione agli esami di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica o magistrale, ovvero di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e, esclusivamente per i candidati agli esami di Stato per medico veterinario e per i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti.

I candidati che abbiano conseguito una laurea all'estero devono preventivamente ottenere il riconoscimento del titolo presso una qualsiasi Università italiana.

Art. 3 – Domanda di ammissione e termini di presentazione

Ogni candidato può presentare domanda di iscrizione in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'Ordinanza Ministeriale n. 443 del 5 maggio 2022 citata in premessa.

La domanda di partecipazione alla prima sessione **dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica** a partire dalla data di emanazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 24,00 del 23 giugno 2022.

La procedura informatica di presentazione della domanda di partecipazione alla prima sessione verrà disattivata, tassativamente alle ore 24,00 del 23 giugno 2022 e, pertanto, non sarà più possibile la compilazione dell'istanza di partecipazione agli esami di Stato.

La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di esclusione dagli esami.

Possono presentare domanda di partecipazione alla prima sessione di esami, entro e non oltre il termine perentorio suindicato ed a pena di esclusione, i laureati e i laureandi che conseguiranno la laurea entro il 23 luglio 2022.

I candidati provenienti da altre sedi universitarie, che hanno presentato domanda di partecipazione quali laureandi, dovranno comunicare gli estremi (data e voto di laurea) del titolo di laurea conseguito, inviando a mezzo mail (uff.esamidistato@unina.it), prima dell'inizio degli esami, il relativo modello di dichiarazione conseguimento laurea, disponibile nella procedura on line e presente nella sezione "stampa modulo di domanda", quale allegato della domanda stessa. Non saranno ammessi a partecipare agli esami della sessione i laureandi, che pur avendo presentato la domanda entro i termini, non avranno conseguito il titolo di studio entro le date di cui sopra.

Sono altresì accolte le domande di ammissione alla prima sessione di esami oltre il termine sopraindicato e comunque non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2022, qualora il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione agli esami sia determinato da comprovati motivi di salute, familiari e/o personali. Le suddette domande in ritardo possono essere presentate esclusivamente allo sportello dell'Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I, n.40, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30).



Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla precedente sessione d'esame, la II sessione dell'anno 2021, a cui siano risultati assenti potranno presentarsi alla presente sessione, producendo a tal fine nuova domanda entro il relativo termine di scadenza, facendo riferimento ai versamenti già effettuati nella precedente sessione d'esame.

La partecipazione all'esame di Stato dei candidati è subordinata, **a pena di esclusione**, al pagamento, entro il termine di iscrizione al suddetto esame, dei seguenti versamenti:

- a) versamento a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II del contributo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, fissato per questo Ateneo in Euro 380,00, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato – previa generazione del MAV, disponibile nella procedura on line - presso un qualsiasi sportello bancario o con carta di credito on line.
- b) versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58, fissata dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 1016, intestato a “Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche” (il bollettino è disponibile presso l'Ufficio Postale).

Entrambe le ricevute di detti versamenti devono essere inviate, unitamente alla domanda di partecipazione di cui sopra e alla copia del documento d'identità, a pena di esclusione, all'Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I n.40- CAP 80138-Napoli, entro il termine del 30 giugno 2022.

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi:

- A) La prima fase riguarda la **Registrazione utente** e la relativa **Stampa** del modulo di pagamento del contributo di € 380,00 per la partecipazione all'esame di Stato (Passi da 1 a 18).
- B) La seconda fase, da effettuarsi dopo gli avvenuti pagamenti del contributo di € 380,00 e della tassa di ammissione agli esami di € 49,58, consiste nella **compilazione della domanda di partecipazione** e relativa **Stampa** (Passi da 19 a 24)

FASE “A” PASSI DA 1 A 18

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione all'esame di Stato:



- 1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
- 2) Andare alla sezione **“IN PRIMO PIANO”**;
- 3) Selezionare la voce **“Esami di Stato”** ;
- 4) Selezionare l’opzione **“Registrazione utente”**.
- 5) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
- 6) Scegliere la password (min 8 caratteri max 16 caratteri), curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente;
- 7) Cliccare il bottone **“Inserisci”**;
- 8) Cliccare il bottone **“Accedi al sistema”**
- 9) Inserire il codice fiscale e la relativa password;
- 10) Cliccare il bottone **“Entra”**;
- 11) Cliccare il bottone **“Stampa Moduli di Pagamento”** per stampare il MAV per il pagamento del contributo di € 380,00;
- 12) Selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare sull’icona avente come simbolo la “€”;
- 13) Nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone “Applica” presente nella sezione “Elenco dei versamenti disponibili” ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di 380,00 Euro relativo al concorso selezionato;
- 14) Cliccare sull’icona carrello presente nella colonna Operazioni;
- 15) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione “Elenco dei versamenti scelti”, dopodichè il candidato può optare se stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/ufficio postale, cliccando sulla relativa icona “MAV”, ovvero pagare on line con carta di credito, cliccando sull’apposita icona;
- 16) Dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link “Mostra carrelli anno in corso” presente nel menù a sinistra;
- 17) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con Carta di Credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi sportello bancario /ufficio postale. E’ possibile, poi, stampare una ricevuta del versamento di € 380,00 effettuato selezionando la voce “carrelli pagati” presente nel menù a sinistra;
- 18) Provvedere al pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato di € 49,58 sul c/c postale n. 1016, intestato a “Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche”;
AVVERTENZA: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel bando e non riportato nel MAV qualora fosse diverso

FASE “B” DA 19 A 24

Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:



- 19) Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase “A” dal passo 1 al passo 3 e dal passo 8 al passo 10;
- 20) Selezionare l’opzione “**Nuova domanda**”;
- 21) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
- 22) Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone “**Invia domanda**”;
- 23) Cliccare il bottone “**Stampa domanda**” per stampare la domanda;
- 24) **Firmare la domanda e inviarla, unitamente alle ricevute dell’avvenuto pagamento del contributo di € 380,00 e della tassa di ammissione di € 49,58 e alla copia del proprio documento d’identità, all’Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I n.40- CAP 80138- Napoli, entro il termine del 30/06/2022.**

Il mancato inoltro della domanda secondo quanto indicato al precedente punto 22 è motivo di esclusione dagli esami di Stato.

La mancata spedizione, a mezzo posta ordinaria, della domanda di partecipazione, delle ricevute di versamento e della copia del documento d’identità, entro il termine del 30/06/2022, costituisce motivo di esclusione dagli esami di Stato.

La procedura della presentazione della domanda potrà essere effettuata -24 ore su 24 –da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.

E’ possibile, inoltre, per la presentazione telematica della domanda di partecipazione, rivolgersi all’Ufficio Esami di Stato, che metterà a disposizione alcune postazioni informatiche.

I candidati con invalidità, con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, facendone richiesta, di appositi ausili o misure compensative.

Le istanze di ausilio dei suddetti candidati, presentate secondo le modalità sotto indicate, verranno valutate dall’Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L’esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati.

I suddetti candidati che hanno dichiarato nell’istanza on-line di avere necessità di ausilio e/o di misure compensative per l’espletamento della prova d’esame, dovranno far pervenire – pena la mancata applicazione del beneficio richiesto – **entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, attraverso posta elettronica all’indirizzo uff.esamidistato@unina.it**, una richiesta nella quale siano indicati, ai



sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n.17/1999 e Legge n.170/2010) l'ausilio necessario in relazione alla propria invalidità o disabilità, gli strumenti compensativi richiesti, così come risultanti dal profilo funzionale contenuto nella diagnosi.

Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

a)**candidati con invalidità o con disabilità, di cui alla L. n. 104/1992:** certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per il territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto;

b)**candidati con DSA, di cui alla L. n.170/2010:** certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – contenente la diagnosi clinica di DSA, redatta ai sensi della normativa sopra citata e conforme a quanto previsto dal Consensus Conference, rilasciata da non più di 3 anni da Strutture del SSN o da Enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale. Non saranno ritenute idonee, ai fini dell'autorizzazione all'uso degli strumenti compensativi, le diagnosi prive del profilo funzionale o che non rispondano ai requisiti sopra indicati.

Art. 4– Prova d'esame.

Sulla base di quanto stabilito con la citata Ordinanza Ministeriale n.443 del 5 maggio 2022, la prima sessione di esami avrà inizio il giorno 25 luglio 2022.

L'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, farmacista e veterinario è conseguita, ai sensi dell'art.7 dell'O.M. n.443/2022, previo superamento dei relativi esami di Stato in modalità semplificata che saranno definiti dai decreti interministeriali attuativi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n.163.

Secondo quanto previsto dall'art.8, comma 1, della suindicata O.M. n.443/2022 la I sessione di esami, in deroga alle disposizioni normative vigenti, è costituita da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.

La suddetta prova orale, ai sensi del comma 2 del suddetto art.8 dell'O.M. n.443/2022, verte su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e deve essere in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Ogni Commissione stabilirà in autonomia il calendario di svolgimento della prova orale.

Il calendario della prova e la piattaforma informatica sulla quale si svolgerà l'esame a distanza verranno resi noti sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<http://www.unina.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato>). Tale pubblicazione ha valore di convocazione per i candidati.

I candidati devono collegarsi sulla piattaforma informatica comunicata attraverso un dispositivo dotato di telecamera e muniti di documento di riconoscimento ai fini della identificazione.



Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ripresentando la domanda con la documentazione richiesta entro i termini prescritti.

Art. 5 – Esiti della prova

La prova viene superata se si raggiungono i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

L'esito della prova viene reso noto, al termine di ciascuna seduta d'esame, con avviso pubblicato in rete sul sito www.unina.it alla pagina degli esami di Stato.

Al termine dell'ultima seduta d'esame la Commissione:

- Trasmette i suddetti risultati all'Ufficio Esami di Stato.
- Compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può essere riaperta per alcun motivo.

Art. 6– Diplomi e certificazioni.

Il Rettore, per delega del Ministro dell'Università e della Ricerca, conferirà, poi, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione a coloro che abbiano superato l'esame di Stato soprindicato. Tale diploma verrà rilasciato nei tempi e nei modi che il MUR determinerà e che verranno resi noti dall'Ufficio esami di Stato.

Nelle more del rilascio dei diplomi originali, gli interessati potranno ottenere, a richiesta, appositi certificati, previo pagamento della tassa regionale sulle abilitazioni professionali, prevista dalle vigenti norme.

Art.7- Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo concernente l'emanazione del presente bando, la raccolta delle domande di ammissione, l'iscrizione agli esami di Stato e le fasi successive al termine degli esami medesimi è individuato nella persona del Capo dell'Ufficio Esami di Stato.

Il Responsabile del procedimento amministrativo concernente lo svolgimento degli esami e degli atti ad essi correlati è individuato nel Presidente di ogni Commissione.

Art. 8 – Rinvio alla normativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio alla normativa in materia citata in premessa.

IL RETTORE
Matteo Lorito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2022/2070 del 18/05/2022
Firmatari: LORITO Matteo

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente *Dott. Maurizio Tafuto*
Unità organizzativa responsabile del procedimento: *Ufficio Esami di Stato*
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Dott. Alessandro Rubino*
Mail: *alessandro.rubino@unina.it*